



DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DI SERVIZI COMMERCIALI INTERREGIONALI SU STRADA.

Art. 1

Ambito di applicazione.

1. Le presenti disposizioni si applicano ai servizi di trasporto soggetti ad autorizzazione ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 3 e 4, lettera c), della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25, classificati "servizi commerciali", svolti a totale rischio economico del richiedente, che non risultino integrati in una unità di rete e non siano effettuati in sovrapposizione o interferenza con i servizi di trasporto pubblico locale affidati con le procedure previste dalla citata legge regionale. Detti servizi rientrano nell'ambito di competenza della Regione del Veneto, in quanto collegano il territorio di due o più province venete con il territorio di una regione contermina così come individuati all'articolo 7, comma 1 lettera n) della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25.
2. Le suddette disposizioni non si applicano agli autoservizi atipici di cui alla L.R. n. 46/1994.

Art. 2

Libertà di prestazione di servizi.

1. Qualsiasi vettore per conto terzi, purché in possesso dei requisiti richiesti, può essere autorizzato, previa presentazione della relativa istanza, ad effettuare i servizi di trasporto indicati all'articolo 1, senza discriminazione motivata dalla sua nazionalità o dal suo luogo di stabilimento a condizione che sia in possesso dei requisiti riguardanti l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada previsti per i servizi svolti con autobus e risponda ai requisiti legali in materia di sicurezza stradale.

Art. 3

Normativa applicabile.

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi pubblici di cui all'articolo 1, è regolata dalle presenti disposizioni e, per quanto non espressamente previsto, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, in particolare in armonia con le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 1073/2009 e il D.Lgs 285/2005 nonché del Decreto del Ministero dei Trasporti n. 316/2006.

Art. 4

Autorizzazione.

1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di linea di cui all'articolo 1, è subordinato al rilascio di autorizzazione amministrativa, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libera prestazione dei servizi, divieto di abuso di posizione dominante e trasparenza, nonché nel rispetto dei principi di coerenza, compatibilità e non sovrapposizione con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 25/1998.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla struttura regionale competente, ha una validità di tre anni, ed è rinnovabile.
3. Nel caso di riunione di imprese, l'autorizzazione è redatta anche a nome di tutti gli operatori economici facenti parte della riunione e viene rilasciata in originale al mandatario che gestisce la riunione d'impresa.
4. L'autorizzazione rilasciata all'impresa di trasporto non costituisce diritto di esclusiva per l'effettuazione del servizio sull'itinerario e negli orari cui si riferisce.
5. L'autorizzazione non può essere oggetto di cessione o trasferimento a favore di terzi.



2ed6922e



6. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 14, l'autorizzazione o il rinnovo sono negati nei casi di carenza o perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi.
7. Il termine per la conclusione del procedimento è di novanta giorni.

Art. 5

Istanza di autorizzazione e documentazione.

1. Le imprese in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale vigente possono presentare alla struttura regionale competente istanza di autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto di cui all'articolo 1. Nel caso di riunione di imprese, gli operatori economici devono conferire con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi detto mandatario.

2. L'istanza è corredata dalle autocertificazioni prodotte dall'interessato. La struttura regionale competente provvede, d'ufficio, a verificare la veridicità delle dichiarazioni in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. L'istanza contiene i seguenti elementi nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:

- a) denominazione o ragione sociale dell'impresa, la sede, il codice fiscale, il numero di partita IVA, le generalità del legale rappresentante, il numero di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale (REN). In caso di riunione di imprese tali dati devono essere riferiti anche a ciascuna delle imprese riunite;
- b) dichiarazione relativa all'iscrizione al registro imprese presso la Camera di Commercio e all'avvenuta iscrizione al REN attestante il possesso dei requisiti di onorabilità, di capacità finanziaria e di idoneità professionale. In caso di riunione di imprese tali dichiarazioni devono essere fornite anche a ciascuna delle imprese riunite;
- c) dichiarazione di non essere incorsa, nel periodo di un anno precedente alla data di presentazione della istanza, nella decadenza della medesima o di altra autorizzazione per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus;
- d) dichiarazione relativa al possesso della certificazione relativa alla qualità aziendale secondo le norme UNI EN ISO 9000 nella versione più recente;
- e) dichiarazione del rispetto delle prescrizioni relative alla riduzione delle emissioni in atmosfera;
- f) dichiarazione del rispetto delle tariffe applicate;
- g) dichiarazione relativa al rispetto dell'obbligo di comunicare qualsiasi variazione dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione;
- h) dichiarazione relativa al rispetto dell'obbligo di comunicare con cadenza semestrale i dati relativi alla gestione del servizio, tra i quali, produzione chilometrica, tariffe, indagini sul grado di soddisfazione dell'utenza;
- i) dichiarazione relativa all'impiego di autobus aventi le caratteristiche di cui all'art. 3, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 285/2005 con indicazione del numero, tipologia, dimensioni, anno di immatricolazione, uso in base al quale sono immatricolati;
- j) dichiarazione di assenza, per l'acquisto degli autobus, di sovvenzioni pubbliche, ovvero di autobus acquistati con contributo pubblico già ammortizzato per i quali sia trascorso il periodo del vincolo di non alienabilità e di destinazione al trasporto pubblico locale;
- k) dichiarazione relativa alla disponibilità di personale in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio di trasporto di linea nel rispetto della vigente natura giuridica dei rapporti di lavoro e dei contratti collettivi applicati al settore;
- l) dichiarazione relativa alla disponibilità di impianti e strutture idonee per assicurare il servizio di trasporto;



m) dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi inerenti la separazione contabile qualora l'impresa gestisca trasporti soggetti ad obbligo di servizio pubblico e al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente per la tutela della concorrenza e del mercato per le attività svolte in mercati liberalizzati. In caso di riunione di imprese tale dichiarazione deve essere fornita anche da ciascuna delle imprese riunite.

4. L'istanza deve essere corredata dai seguenti allegati:

- a) elenco materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio (modello, telaio, targa, anno prima immatricolazione) e copia delle carte di circolazione, comprensivo anche dell'elenco dei mezzi di riserva.
- b) in caso di capolinea o fermate situate in aree private è necessario fornire titolo idoneo a comprovare la disponibilità delle medesime per l'intero periodo di esercizio della linea, ai sensi di quanto previsto dalla Delibera Autorità di Regolazione dei Trasporti n. 56 del 30 maggio 2018;
- c) programma di esercizio della linea con tabelle orarie di partenza e di arrivo ai capolinea e alle fermate e periodo d'esercizio. Il programma di esercizio costituisce parte integrante dell'autorizzazione e deve indicare anche i tempi presunti di percorrenza;
- d) documentazione cartografica relativa sia al percorso, con evidenza dei sensi di marcia, sia all'ubicazione dettagliata dei capolinea e delle fermate richieste. La cartografia sarà in scala 1:10.000 per il percorso e in scala 1:200 per i dettagli delle fermate e dei capolinea;
- e) tabelle delle tariffe proposte;
- f) tabella dei tempi di guida, interruzione e riposto dei conducenti;
- g) carta dei servizi adottata e dichiarazione di impegno all'aggiornamento della carta dei servizi;
- h) copia fotostatica di un documento d'identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante dell'impresa che sottoscrive l'istanza di autorizzazione nonché di tutti coloro che producono la dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

5. Nel caso di istanza di autorizzazione relativa a percorsi e fermate per i quali occorre acquisire il nulla osta per la sicurezza e la regolarità del servizio di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto), i termini sono sospesi fino all'acquisizione del relativo nulla osta.

6. Nel caso di incompletezza della istanza, la struttura regionale competente richiede all'interessato le necessarie integrazioni, ai sensi della Legge n. 241/1990.

7. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, la struttura regionale competente provvede ad inoltrare copia dell'istanza alle imprese esercenti servizi di linea nel territorio interessato dalla richiesta, già autorizzati dalla Regione.

Art. 6

Verifica di compatibilità.

1. La struttura regionale competente, per il rilascio delle autorizzazioni di propria competenza, verifica la coerenza, la compatibilità e la non sovrapposizione delle relazioni di traffico oggetto dell'istanza con la rete dei servizi minimi e aggiuntivi. Per la verifica la struttura regionale competente prende in considerazione le caratteristiche del servizio proposto, il percorso, il programma di esercizio, le tariffe.

2. Nell'ambito dell'espletamento della predetta verifica, ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni nel cui territorio sono previste fermate del servizio oggetto dell'istanza, la struttura regionale competente può convocare una Conferenza di servizi, ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i..

Art. 7

Comunicazione di inizio servizio.



1. Entro novanta giorni dalla data di inizio del periodo di validità dell'autorizzazione l'impresa deve attivare il servizio di linea e darne preventiva specifica comunicazione alla struttura regionale competente. Il periodo necessario all'attivazione del servizio può essere esteso fino ad un massimo di centottanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione su motivata richiesta dell'impresa.

2. Fermo restando quanto previsto in ordine agli obblighi di informazione dal regolamento (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011 relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e dal decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, l'impresa rende noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione, utilizzando i canali informativi tradizionali e tramite le piattaforme tecnologiche più diffuse.

3. L'obbligo di cui al comma 2 si intende rispettato quando:

- a) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente e pubblicano sul web in formati accessibili le informazioni relative ai servizi di linea autorizzati, quali fermate, giorni, orari, periodi di esercizio del servizio, prezzi e modalità di acquisto dei biglietti, che devono prevedere almeno la vendita a bordo oppure in punti di rete fisica di vendita;
- b) nei punti vendita dei titoli di viaggio è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera a) ed ogni altra notizia utile;
- c) le paline apposte alle fermate riportano l'orario dei servizi di linea che hanno autorizzata la salita e la discesa dei passeggeri nella medesima area.

Art. 8

Istanze di modifica dei servizi e subaffidamento.

1. L'impresa titolare di autorizzazione può richiedere la modifica delle prescrizioni contenute nel predetto titolo, anche contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, presentando istanza motivata alla struttura regionale competente. Le modifiche non possono essere richieste nei primi sei mesi dall'attivazione del servizio o entro i primi sei mesi dal rinnovo della autorizzazione, fatti salvi i casi di forza maggiore.

2. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonché le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 5, comma 3.

Art. 9

Istanza di rinnovo dell'autorizzazione.

1. Le istanze di rinnovo devono pervenire alla struttura regionale competente almeno novanta giorni prima della data di scadenza dell'autorizzazione di cui si chiede il rinnovo.

2. Il rinnovo è subordinato alla presentazione da parte del soggetto interessato:

- a) della dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 relativa al permanere dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per il rilascio dell'autorizzazione, come elencati all'art. 5 comma 3;
- b) dell'elenco del materiale rotabile da adibire allo svolgimento del servizio (modello, telaio, targa, anno prima immatricolazione) e della copia delle relative carte di circolazione.

3. La struttura regionale competente provvede d'ufficio, a verificare la veridicità delle dichiarazioni in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 10

Comunicazione di cessazione del servizio.



1. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea devono darne comunicazione alla struttura regionale competente. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della data di effettiva cessazione del servizio.
2. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione all'utenza, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonché apponendo specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea.
3. La struttura regionale competente, nei casi di cui ai commi precedenti, assume il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

Art. 11

Impiego ed utilizzo del materiale rotabile.

1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate per il rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f), del D. Lgs. n. 285/2005.
2. E' fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nei casi previsti dalla normativa vigente relativi all'utilizzo di autobus di rinforzo.

Art. 12

Obblighi delle imprese.

1. L'impresa, per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione, deve rispettare tutte le obbligazioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché mantenere i requisiti di cui all'articolo 5, comma 3.
2. L'impresa autorizzata è tenuta a:
 - a) produrre con cadenza annuale, alla struttura regionale competente, apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti la permanenza dei requisiti previsti all'articolo 5, comma 3, delle presente disposizioni;
 - b) comunicare, nelle modalità e nei termini stabiliti all'articolo 10, l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato;
 - c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione;
 - d) aggiornare la Carta dei servizi e rendere noto l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati;
 - e) rilasciare ai viaggiatori trasportati un titolo di viaggio nel quale debbono necessariamente figurare: la denominazione dell'impresa emittente, le località di partenza e di destinazione, il periodo di validità ed il valore, nonché tutti gli elementi previsti dalla normativa fiscale;
 - f) fornire alla struttura regionale competente i dati richiesti per lo svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 13;
 - g) attivare l'esercizio del servizio nei termini previsti all'articolo 7, comma 1.

Art. 13

Attività di monitoraggio e di controllo.

1. La struttura regionale competente svolge una costante attività di monitoraggio del settore attraverso l'acquisizione e l'elaborazione dei dati relativi ai servizi di linea.



2. La struttura regionale competente dispone controlli e verifiche periodiche sulla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 5 comma 3 e sul rispetto degli standard qualitativi e quantitativi della carta dei servizi adottata, nonché degli obblighi di cui all'articolo 12, per assicurare la leale e corretta concorrenza tra le imprese esercenti i servizi di linea, nonché il rispetto delle presenti disposizioni. A tale fine ha facoltà di chiedere in visione i documenti relativi all'esercizio del servizio e ha il libero accesso ai luoghi ed alle infrastrutture adibite ai servizi.

Art. 14

Sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione.

1. L'accertamento di difformità di natura amministrativa o tecnica rispetto alle norme contenute e richiamate nelle presenti disposizioni, nonché l'inosservanza delle prescrizioni e condizioni previste nell'autorizzazione rilasciata al soggetto gestore, danno luogo alla sospensione della validità dell'autorizzazione, per il tempo necessario a sanare la difformità.

2. La struttura regionale competente dichiara la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) perdita di uno o più dei requisiti richiesti;
 - b) dichiarazioni mendaci in ordine alle autocertificazioni rese;
 - c) trasferimento o cessione a terzi dell'autorizzazione;
 - d) cessazione del servizio;
 - e) decorso il periodo di sospensione previsto al comma 1, senza che l'impresa abbia regolarizzato la propria posizione.
3. Gravi e reiterate inadempienze sotto il profilo del regolare esercizio del servizio e della sicurezza dello stesso, comportano la revoca dell'autorizzazione.

Art. 15

Norme transitorie e finali.

1. Le istanze per l'istituzione di nuovi servizi di linea o di modifica dei medesimi, per le quali non si sia concluso il relativo procedimento, sono regolate dalle presenti disposizioni.
2. Le autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni mantengono la loro validità fino alla scadenza prevista.
3. Le presenti disposizioni si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate e in corso di validità.
4. Per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria da COVID 19, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni nazionali e regionali relative alla prevenzione del contagio, in particolare le misure relative alla capacità massima dei mezzi e all'obbligo di sanificazione.
5. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 285/2005 e al D.P.R. n. 753/1980.

Art. 16

Entrata in vigore.

1. Le presenti disposizioni entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.



2ed6922e

